

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 5/2022 del 1° Febbraio 2022

1) NUOVE MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA FATTURA AGLI ESPORTATORI ABITUALI

Ai sensi dell'art. 8, DPR n. 633/72, ai soggetti che effettuano abitualmente operazioni con l'estero (non imponibili), ossia ai c.d. "esportatori abituali", è concessa la possibilità di acquistare beni/servizi senza applicazione dell'iva, nel limite del proprio plafond disponibile. Relativamente all'utilizzo del "plafond", a decorrere dal 2020, l'art. 12-septies, DL n. 34/2019 ha introdotto alcune "semplificazioni" prevedendo, in particolare, l'obbligo in capo all'**esportatore abituale di inviare telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate**. Quest'ultima rilascia apposita **ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione**, i cui estremi vanno indicati dai fornitori nelle **fatture emesse**, ovvero, devono essere indicati dall'importatore nella **dichiarazione doganale**. I dati delle dichiarazioni d'intento inviate dagli esportatori abituali sono **disponibili a ciascun fornitore, indicato nella stessa, accedendo al proprio "Cassetto fiscale"**.

Con il Provvedimento 28.10.2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di emissione, con effetto a decorrere **dall'1.1.2022**, della fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale per le operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72.

In particolare, è richiesto che nella fattura sia riportato:

- nel campo "**Natura**" il codice **N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento"**;
- il **numero di protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento inviata all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale, composto da una prima parte di 17 cifre ed una seconda parte di 6 cifre (che rappresenta il progressivo) separata dalla prima dal segno "-" o dal segno "/".

A tal fine il fornitore deve compilare il **blocco "Altri dati gestionali" per ogni dichiarazione d'intento**, indicando:

- a campo "**Tipo dato**" la dicitura "**INTENTO**";
- a campo "**Riferimento testo**" il **numero di protocollo** (prima e seconda parte separate dal segno "-" o dal segno "/");
- a campo "**Riferimento data**" la **data della ricevuta telematica** rilasciata dall'Agenzia contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

2) I MOD. INTRA E LE NOVITA' 2022

Con la determinazione **n. 493869/2021 dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli**, d'intesa con le Entrate e l'ISTAT, sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e le nuove istruzioni di compilazione.

Le nuove modalità di presentazione si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate **nell'anno 2022**. Sono confermate le precedenti modalità per gli elenchi riferiti al quarto trimestre 2021 o al mese di dicembre 2021, da presentare entro il 25 gennaio 2022.

La presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle vendite ha, oltretutto, assunto valore costitutivo ai fini del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 41 comma 2-ter del DL 331/93, fermi gli altri requisiti che qualificano le suddette cessioni (si veda circolare n. 9/2021 del 23 dicembre 2021).

Si riepilogano qui di seguito le principali modifiche applicabili agli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

2.1 Cessioni di Beni (Modello Intra - 1 Bis)

Le principali novità riguardanti il Modello Intra - 1 bis (cessioni di beni) decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono le seguenti:

- i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest'ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20 milioni di euro);
- è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore **inferiore a 1.000 euro**, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale "99500000", senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata (colonna 7);
- è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci (colonna 15).

2.2 Acquisti di Beni (modello INTRA - 2 bis)

Per gli **acquisti di beni (modello INTRA-2 bis)**, è confermata l'abolizione della presentazione su base trimestrale. Per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, **la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro** (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 200.000 euro.

Inoltre, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA-2 bis) non sono più rilevate le informazioni relative a:

- Stato del fornitore,
- codice IVA del fornitore e
- ammontare delle operazioni in valuta.

Come già rilevato per le cessioni, anche per gli acquisti di beni:

- è possibile avvalersi del codice convenzionale "99500000", nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata;

- i dati relativi alla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (quest'ultima non obbligatoria nel caso in cui il valore degli acquisti non superi 20 milioni di euro).

Si ricorda, inoltre, che per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2021, è venuto meno l'obbligo di indicare nei modelli i dati riferiti alle cessioni di beni verso San Marino anche laddove l'operazione sia certificata con fattura in formato cartaceo. Lo ha precisato un avviso dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli datato 16 dicembre 2021.

2.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE (modello INTRA - 2 quater)

Per le prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater), oltre alla conferma del venir meno dell'obbligo di presentazione su base trimestrale, rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti).

Non è più prevista l'indicazione dei dati relativi a:

- codice IVA del fornitore,
- ammontare delle operazioni in valuta,
- modalità di erogazione del servizio,
- modalità di incasso del corrispettivo,
- Paese di pagamento.

Resta possibile riepilogare, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti che presentano medesime caratteristiche, vale a dire il caso in cui siano uguali lo Stato della controparte, il codice del servizio, nonché il numero e la data della fattura (se forniti).

2.4 CALL -OFF STOCK (modello INTRA -1 sexies)

Viene introdotta la sezione 5 del modello INTRA-1, vale a dire il nuovo **elenco INTRA-1 sexies**, per le operazioni in regime di "**call-off stock**", alla luce della nuova disciplina di cui all'art. 41-bis del DL 331/93. Nel modello, sono fornite le informazioni relative all'identità e al numero di identificazione IVA del soggetto destinatario dei beni trasferiti in un altro Stato membro sulla base di un accordo di "call-off stock".

La compilazione dell'elenco **INTRA-1 sexies diviene**, così, un adempimento che si aggiunge alla tenuta del registro di cui all'art. 50 comma 5-bis del DL 331/93, ove riportare l'identità e il numero di partita IVA del soggetto passivo destinatario dei beni. La tenuta del registro è, infatti, una delle nuove condizioni per il regime di "call-off stock" ai sensi del richiamato art. 41-bis del DL 331/93.

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti.

F2S e Associati Stp a.r.l.

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.